

l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP nonché la strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. Il programma di lavoro annuale dovrebbe inoltre contenere una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa una strategia antifrode e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

- (20) In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfetarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi di PPP di fornire sostegno mediante finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa forma supplementare di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.
- (21) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi di PPP dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (22) Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini.
- (23) Tenuto conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tali organismi, è opportuno prevedere procedure flessibili per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tali procedure devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e possono discostarsi dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La cooperazione rafforzata tra i membri degli organismi di PPP dovrebbe contribuire a migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi nonché ad evitare costi eccessivi di gestione delle procedure di appalto. Gli organismi di PPP dovrebbero pertanto avere la possibilità di concludere contratti con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.
- (24) È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e degli appalti, nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. È opportuno che tali esperti siano selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi.
- (25) Per garantire un'attuazione coerente con le azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che, per quanto concerne l'attribuzione di sovvenzioni e premi, si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo dell'organismo di PPP o dell'atto di base del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP.
- (26) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*), gli organismi di PPP trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ^(*) gli organismi di PPP comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi di PPP dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità nonché le indagini in corso o completate.
- (27) È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento.
- (28) Al fine di consentire l'adozione tempestiva dei regolamenti finanziari rivisti da parte degli organismi di PPP a decorrere dal 1° settembre 2019 e di permettere agli organismi di PPP di beneficiare della semplificazione e dell'allineamento con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

^(*) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

^(*) Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPU») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

